



Ufficio stampa

Rassegna stampa

mercoledì 11 settembre 2013

Il Resto del Carlino Bologna

Anzola Festa dell'aratura tra mostre e gastronomia
11/09/13 *Cultura e turismo*

3

La Repubblica Bologna

Pd, l'ala sinistra prova a fare gol "I voti si conteranno solo alla fine"
11/09/13 *Politica locale*

4

Il Sole 24 Ore

Tares, l'ultima rata di incertezze

11/09/13 *Pubblica amministrazione, Ambiente*

6

Imposta regionale per competenza ai fini dell'«Ace»

11/09/13 *Pubblica amministrazione*

7

Tares, l'ultima rata si sdoppia

11/09/13 *Pubblica amministrazione, Ambiente*

8

Fabbricati merce, lo stop all'Imu non cancella il conguaglio

11/09/13 *Pubblica amministrazione*

9

Piani casa regionali, avanti tutta

11/09/13 *Pubblica amministrazione*

10

Italia Oggi

Immobili in comodato d'uso esclusi da esenzioni Imu

11/09/13 *Pubblica amministrazione*

11

Tares 2013 spalmata sul 2014

11/09/13 *Pubblica amministrazione, Ambiente*

12

Patenti professionali, contestata la proroga

11/09/13 *Pubblica amministrazione*

14

Nella regione Sicilia un rating di legalità

11/09/13 *Pubblica amministrazione*

15

Bilanci armonizzati dal 2014

11/09/13 *Pubblica amministrazione*

16

Service tax rurale, il potere ai comuni

11/09/13 *Pubblica amministrazione*

18

Anzola**Festa dell'aratura
tra mostre
e gastronomia**

SABATO e domenica sesta edizione della Festa dell'aratura. La manifestazione, curata dalla Pro Loco, proporrà dimostrazioni di aratura con mezzi d'epoca e la mostra di attrezzature e mezzi agricoli di una volta. Sabato 14 alle 21 esibizione della scuola di danza Simpathy dance del maestro Colangelo. Sabato 14, al pomeriggio e alla sera, e domenica 15, a pranzo e al pomeriggio, aperti lo stand gastronomico con crescentine fritte e ravioli e l'osteria del contadino con piatti rustici e vino, al salumificio Comellini, in via Casetti 2.



Direttore Responsabile: Ezio Mauro

Verso il congresso

Pd, l'ala sinistra prova a fare gol "I voti si conteranno solo alla fine"

Stasera Cuperlo alla Festa. De Maria: nessun paragone con Renzi

«I voti si contano alla fine, noi corriamo per vincere, ma non siamo in gara per chi riempie le platee». Andrea De Maria, in prima fila tra i sostenitori di Gianni Cuperlo alla segreteria del Pd, prova a esorcizzare le ansie della vigilia. Stasera lo sfidante di Matteo Renzi sarà alla Festa dell'Unità, ma sembra arduo eguagliare il successo di pubblico del sindaco di Firenze che ha riempito Parco Nord con cinquemila persone. Un occhio al meteo, che promette pioggia, e un occhio alla crisi di governo, gli ex Ds che cercano di non cedere il partito all'ex rottamatore preparano l'accoglienza per il loro candidato.

A Bologna, nonostante molti dirigenti si stiano schierando con Renzi, l'area sinistra del partito resiste, ha i numeri per contare e cerca di riorganizzarsi. Con Cuperlo si sono schierati i parlamentari Carlo Galli, che ha definito Renzi «un democristiano molto ambizioso», Marilena Fabbri e Donata Lenzi. Dalla Provincia, il vicepresidente Giacomo Venturi e in Regione gli assessori Simonetta Saliera e Tiberio Rabboni. Tanti i sindaci della provincia, da Sandra Focci di Vergato a Loris Ropa di Anzola, da Irene Priolo di

Calderara a Stefano Fiorini di Zola Predosa. E tra i presidenti di quartiere, Cuperlo ha perfino la maggioranza: 5 su 8, dai quartieri Reno, Porto, San Donato, Navile, Borgo Panigale, hanno aderito al gruppo promotore del comitato «BolognaxCuperlo». Sono già state fatte due riunioni e c'è un blog dove si possono scaricare le interviste del candidato e il suo documento: bolognaxcuperlo.blogspot.it. «Un documento che ho


trovato molto interessante - dice Danilo Gruppi della Cgil - e spero proprio di riuscire a seguire il dibattito».

In Comune la mozione non riscuote altrettanto successo: nessun assessore della giunta si è per ora esposto, dopo la svolta renziana del sindaco Merola (che però stasera dovrebbe essere alla Festa, salvo sorprese dell'ultimo minuto). In platea ci sarà il segretario bolognese Raffaele Donini, che

assicura la sua presenza per tutti i candidati. Nella sua corsa per un secondo mandato, Donini propone una candidatura che vada «oltre le mozioni nazionali», e non ha fatto endorsement per nessuno dei candidati nazionali (a favore della candidatura di Donini si è espresso ieri anche l'assessore provinciale Giuliano Barigazzi). Gli organizzatori della Festa si sono resi disponibili a fornire lo stesso trattamento riservato a Renzi: allargamento della sala da 360 posti a sedere, con lo spostamento della paretina che delimita lo stand del partito, e installazione di un maxischermo da 6 metri per 3. «Certo, se piove non è che lo possiamo lasciare sotto l'acqua - dice Raffaele Persiano dell'organizzazione - vedremo cosa decide lo staff di Cuperlo». All'inizio del comizio verrà proiettato un filmato con domande raccolte tra i viavivetti della festa, e altre domande ci saranno tra il pubblico. Mala questione di fondo è abbastanza semplice: Renzi «espugnerà» anche Bologna o quella che si candida a fare la minoranza a livello nazionale qui sarà la maggioranza della federazione?

(e. c.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**MEROLA**

Il sindaco Virginio Merola sarà intervistato alla festa Pd sabato 14 settembre alle 21

**FINOCCHIARO**

Anna Finocchiaro parteciperà a un incontro al Parco Nord domenica 15 settembre alle 18

**CIVATI**

Pippo Civati alla festa dell'Unità lunedì 16 settembre alle 21 sul "cambiamento che vorrei"


**ZINGARETTI**

Nicola Zingaretti con Roberto Speranza martedì 17 settembre alle 21 nella sala centrale

Pagina 5

La galassia/1**GALLI**


Il politologo Carlo Galli, parlamentare Pd, ha definito il sindaco di Firenze "un Dc ambizioso"

**DE MARIA**

Il deputato Andrea De Maria è la "voce" bolognese di Cuperlo, di recente ha criticato la giunta Merola

**LEMBI**

Simona Lembi, presidente del consiglio comunale, è spesso indicata come possibile anti-Donini

**ARA**

Il presidente del quartiere Navile Daniele Ara porta in dote a Cuperlo la cassaforte di voti rossi della Bolognina

La galassia/2**CARONNA**

L'europarlamentare Salvatore Caronna ha criticato i recenti ribaltoni pro-Renzi di ex bersaniani

**DEGLI ESPOSTI**

Maurizio Degli Esposti, ex assessore, è abituato a lavorare nelle retrovie e così sta facendo anche per il congresso

**SALIERA**

La vicepresidente della Regione Simonetta Saliera ha aderito all'associazione "Bologna per Cuperlo"

**VENTURI**

Il vicepresidente della Provincia Giacomo Venturi aspetta una eventuale investitura per sfidare Donini

Tares, l'ultima rata di incertezze

I PARAMETRI DIFFICILI DA CALCOLARE

Dunque, riassumiamo: la Tares, che sostituisce le vecchie tasse e tariffe sui rifiuti ed è stata modificata praticamente una volta al mese nel corso del 2013, prova faticosamente ad arrancare fino al traguardo del saldo. Quest'ultima rata si paga a ottobre, ma può essere spostata fino a dicembre dai Comuni. I sindaci devono inviare ai contribuenti un bollettino pre-compilato con gli importi, ma non sanno come calcolare i parametri, cambiati in continuazione dalle leggi statali, e anche per questo possono far slittare anche l'ultima rata ai primi mesi del 2014; ma la maggiorazione statale, che è collegata al tributo ambientale ma non c'entra nulla con l'ambiente, va pagata al massimo entro il 16 dicembre, con lo stesso strumento di pagamento con il quale si versa (in altra data) il saldo Tares. Chiaro? Ovviamente no. L'unico dato certo è il fil rouge che collega Tares, Imu, bonus maturità, solo per citare i temi più attuali: l'impossibilità di gestire in via ordinata ciò che in altri Paesi funziona da anni senza problemi.

Agevolazioni. Le regole per la registrazione

Imposta regionale per competenza ai fini dell'«Ace»

Luca De Stefani

Per calcolare correttamente la deduzione Ace in Unico, le società di persone e le ditte individuali in contabilità ordinaria devono registrare l'Irap per competenza e non per cassa, come invece accade spesso nella prassi. Sono queste le conseguenze della rilevanza ai fini dell'Ace degli utili accantonati, portati a nuovo o usati per la copertura di perdite pregresse.

Dal 2012, poi, deve essere prestata particolare attenzione alla compilazione del prospetto Ace di Unico in quanto il rigo relativo agli incrementi potrebbe subire un primo controllo forfettario dell'agenzia delle Entrate, la quale potrebbe confrontarlo con l'importo dei versamenti dei soci del 2012, che deve essere comunicato entro il 12 dicembre.

Nelle imprese non soggette al deposito del bilancio Ue nel registro delle imprese è ancora molto usato il metodo di registrazione per cassa dell'Irap, in quanto in contabilità l'imposta regionale viene considerata completamente in deducibile, mentre la sua deduzione parziale dal reddito avviene attraverso una variazione in diminuzione nel quadro RF. Considerando che il "costo" Irap in bilancio è completamente in deducibile e viene ripreso al 100% in Unico nel rigo RF12 (RF16 per le società di persone), nella prassi non rileva, almeno per la determinazione del reddito d'impresa (senza l'Ace), il fatto che in un esercizio vengano registrati direttamente a costo gli accanti Irap pagati nello stesso anno. In realtà, in base al principio di competenza, gli ac-

conti di competenza, gli accanti non dovrebbero incidere sul conto economico e dovrebbero essere registrati come credito in Stato patrimoniale. Poi, a fine anno, dovrebbe essere imputata a "costo" l'intera Irap di competenza. Solo così l'utile annuale sarebbe corretto civilisticamente, cioè in base ai criteri di valutazione dell'articolo 2426, Codice civile e ai principi contabili. Regole che da sempre dovrebbero essere seguite per predisporre il bilancio, non solo dalle società di capitali, ma anche dalle ditte individuali e dalle società di persone (in contabilità ordinaria), in quanto per l'articolo 2217, comma 2, Codice civile, nelle «valutazioni di bilancio l'imprenditore deve attenersi ai criteri stabiliti per i bilanci delle società per azioni, in quanto applicabili».

Con l'introduzione dell'Ace, che si calcola moltiplicando il 3% su una base imponibile influenzata anche dagli utili accantonati, portati a nuovo o usati per coprire le perdite, quindi, va prestata sempre maggiore attenzione ai principi contabili, non solo per la registrazione delle imposte, ma anche per tutti gli altri componenti.

Entro il 12 dicembre 2013, chi esercita «attività di impresa, sia in forma individuale che collettiva» (sembrirebbe anche chi è in contabilità semplificata), deve comunicare alle Entrate «i dati

delle persone fisiche soci o familiari dell'imprenditore che hanno concesso all'impresa finanziamenti o capitalizzazioni per un importo complessivo, per ciascuna tipologia di apporto, pari o superiore» a 3.600 euro. Questo nuovo adempimento è stato introdotto dal provvedimento 2 agosto 2013, in attuazione dell'articolo 2, comma 36-septiesdecies, decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, ai soli fini della ricostruzione sintetica del reddito dei soci delle società da parte delle Entrate. Ma considerando che va indicato nel modello non solo il dato del socio, ma anche l'importo complessivo della capitalizza-

L'INTRECCIO

Possibile incrocio ai fini dei controlli con le informazioni che andranno comunicate alle Entrate

zione effettuata nell'anno (da chiarire se al netto o al lordo delle eventuali restituzioni, comunque, improbabili per i versamenti in conto capitale), non è escluso che questa informazione venga utilizzata per un primo controllo sugli incrementi "a pagamento" del patrimonio netto ai fini dell'Ace. Si tratta di dati diversi, perché dalla comunicazione sono esclusi i versamenti a patrimonio netto, che complessivamente nell'anno sono inferiori a 3.600 euro e quelli «già in possesso dell'amministrazione finanziaria». Inoltre, la voce incrementi di Unico include anche gli utili 2011 accantonati a riserva e, per i soggetti Irpef in contabilità ordinaria, anche i conferimenti in natura. Al di fuori di questi casi, però, i dati dovranno quadrare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Ace

«L'Ace è l'«aiuto alla crescita economica», incentivo alla capitalizzazione delle imprese. Opera come deduzione dal reddito d'impresa. Vengono considerati sia gli apporti dei soci sia la rinuncia alla distribuzione degli utili. L'importo corrispondente al rendimento figurativo degli apporti di capitale è escluso dalla base imponibile. L'Ace è stato inserito nel nostro ordinamento dall'articolo 1 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. L'aiuto è entrato in vigore con effetto dal 2011 e, quindi, applicabile a partire dal modello Unico 2012

Fisco e immobili. Per le Finanze la maggiorazione statale non deve in ogni caso slittare oltre il 16 dicembre

Tares, l'ultima rata si sdoppia

Il Comune può rinviare al 2014 il pagamento per i rifiuti urbani

Gianni Trovati
MILANO

Il versamento dell'ultima rata della Tares 2013 si può sdoppiare, perché i Comuni possono far slittare l'appuntamento alla cassa nei primi mesi del 2014 ma non possono ritardare i pagamenti della maggiorazione statale, che non può essere posticipata dopo il 16 dicembre prossimo. Gli unici strumenti di pagamento disponibili, in base alle norme in vigore, sono l'F24 o il

IL LIMITE

L'importo va saldato con F24 o bollettino postale: impossibile utilizzare gli strumenti automatici come Mav e Rid bancari

bollettino postale ad hoc, approvato con il Dm dell'Economia del 14 maggio scorso.

L'indicazione arriva dal dipartimento Finanze, che nella risoluzione 9/DF/2013 diffusa ieri corregge in parte le istruzioni date ad agosto, quando la possibilità di far slittare al 2014 l'ultimo pagamento Tares era stata negata (si veda Il Sole 24 Ore del 26 agosto). L'integrazione arriva dopo l'approvazione del Dl 102/2013, che oltre ad aver cancellato definitivamente la prima rata Imu 2013 sulle abita-

zioni principali ha rivisto anche le regole del tributo sui rifiuti, sollevando tra l'altro molti nuovi problemi interpretativi tutti da risolvere. I continui interventi normativi sulla Tares, insieme al rinvio record dei preventivi locali al 30 novembre, spingono il dipartimento a riconoscere una «situazione di carattere eccezionale», che permette di riconoscere il via libera ai Comuni che, nello stabilire il calendario delle rate, hanno "sforato" il 2013 o hanno intenzione di farlo. L'accertamento, in pratica, deve essere registrato nel 2013, ma questo non impedisce all'incasso di arrivare nel 2014.

L'entrata statale, vale a dire il miliardo di euro assicurato dall'applicazione generalizzata della maggiorazione da 30 centesimi al metro quadrato, non può però attendere. Il gettito, sottolineano le Finanze, deve essere contabilizzato entro l'anno, e serve anche per fissare l'entità del Fondo di solidarietà comunale. Per questo capitolo, quindi, le scadenze rimangono le solite: il 16 ottobre per i Comuni che non hanno spostato in avanti l'ultima rata, e in ogni caso il 16 dicembre, termine oltre al quale non è possibile andare. L'ancoraggio al 16 del mese è quella indicata per i versamenti unitari dall'articolo 18 del decreto legislativo 241/1997 (e una regola analoga è ribadita per il bol-

Le indicazioni

1 | LA REGOLA

La maggiorazione statale da 30 centesimi al metro quadrato, in via generale, andrebbe pagata unitamente all'ultima rata della Tares

2 | IL PROBLEMA

I Comuni, anche per la persistente incertezza delle regole, possono posticipare il versamento dell'ultima rata Tares ai primi mesi del 2014, anche perché la scadenza del termine per la chiusura dei bilanci preventivi è slittata al 30 novembre

3 | IL CHIARIMENTO

I Comuni possono far slittare i versamenti al 2014, ma la maggiorazione statale va comunque pagata entro il 16 dicembre

4 | GLI STRUMENTI

I pagamenti possono essere effettuati solo con F24 o bollettino postale, escludendo quindi gli strumenti automatici come Mav e Rid che erano stati utilizzati per gli altri versamenti

lettino postale dall'articolo 4 del Dm del 14 maggio), per cui in via ipotetica lo sdoppiamento potrebbe anche distanziare i due pagamenti di pochi giorni all'interno dello stesso mese di dicembre.

La novità è accolta con favore da Federambiente, la federazione che insieme con Fise-Confindustria raccoglie le aziende di igiene urbana, perché «distingue finalmente in via ufficiale la separazione fra la gestione dei rifiuti e la maggiorazione statale, che nulla c'entra con l'ambiente». Rimangono però importanti problemi operativi, come quelli legati al fatto che per la terza rata si potranno utilizzare solo F24 o bollettino postale. Il vincolo è previsto dalla normativa in vigore, per cui non può essere corretto con risoluzioni e circolari, e per le Finanze si spiega con il fatto che i due strumenti, separando la tariffa dalla maggiorazione, permettono all'agenzia delle Entrate di versare a chi di dovere ciascuna delle due entrate. Resta il fatto che la previsione fa saltare gli strumenti automatici di pagamento (Rid, Mav eccetera) utilizzati da molte aziende fino a oggi, che per questa via consentivano ai contribuenti di pagare tributi e tariffe ambientali senza adempimenti aggiuntivi.

gianni.trovati@ilssole24ore.com

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Imprese. Le regole per l'invenduto

Fabbricati merce, lo stop all'Imu non cancella il conguaglio

Maurizio Bonazzi

● L'esclusione dal pagamento della seconda rata Imu relativa ai **fabbricati merce** rimasti invenduti non fa venir meno le operazioni di conguaglio sull'acconto versato a giugno. Potrebbe infatti essere accaduto che l'impresa di costruzione abbia legittimamente versato la prima rata di giugno applicando l'aliquota 2012, e che questa aliquota

AGGIUSTAMENTO

Chi ha versato l'acconto in base all'aliquota 2012 dovrà allineare l'imposta ai parametri approvati per quest'anno

sia stata però modificata dal Comune per il 2013.

L'articolo 13, comma 13-bis del Dl 201/2011, nella versione vigente fino al 7 giugno 2013, stabiliva che se il Comune non avesse pubblicato sul sito del Mef le aliquote per il 2013, l'acconto avrebbe dovuto essere versato sulla base delle misure 2012. L'articolo 10, comma 4 del Dl 35/2013, inserito dalla legge di conversione 132/2013, ha modificato la regola prevedendo che la prima rata va calcolata sulla base delle aliquote

vigenti l'anno precedente, a prescindere dal fatto che, al momento del pagamento, il Comune abbia già adottato la delibera Imu per l'anno di riferimento. Su questa caotica situazione è intervenuto anche il Mef che, con la circolare 2/DF/2013, ha avallato la libera scelta dell'aliquota per l'acconto (che poteva essere quella del 2012 oppure quella pubblicata sul sito ministeriale entro il 16 maggio) a prescindere dalla data del versamento (prima o dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del Dl 35/2013 avvenuta l'8 giugno).

L'articolo 2, comma 1 del Dl 102/2013 ha previsto che per il 2013 non è dovuta la seconda rata per i fabbricati costruiti e destinati alla vendita purché non locati, senza nulla specificare sul pagamento "provvisorio" di giugno. Questo lascia purtroppo spazio a diverse soluzioni. Persino a sostenere, se non altro per esigenze di semplificazione, che non essendo più dovuta la seconda rata con cui si effettuano, se dovuti, i conguagli rispetto all'acconto, se quest'ultimo risulta versato in ossequio alle disposizioni vigenti al momento del pagamento, diventa definitivo.

Questa tesi però difficilmente potrà essere accolta, anche per l'inequità che produrrebbe. Basti

Il problema

01 | LA REGOLA

L'articolo 2, comma 1 del Dl 102/2013 ha cancellato l'Imu sui fabbricati merce rimasti invenduti a partire dal saldo 2013

02 | L'ACCONTO

L'acconto 2013 può essere stato versato sia in base alle nuove aliquote, se deliberate, sia in base a quelle dell'anno precedente, dal momento che il caos dei termini ha spinto il ministero a "promuovere" entrambe le soluzioni, a prescindere dalla pubblicazione o meno delle nuove aliquote

03 | IL CONGUAGLIO

Le imprese che hanno versato l'acconto in base alle aliquote dell'anno precedente dovranno quindi effettuare i conguagli in base alle nuove aliquote: se il nuovo parametro è inferiore rispetto a quello del 2012, l'impresa diventa quindi titolare di un credito

pensare al caso in cui entro il 16 maggio sia stata pubblicata, sul sito del Mef, la delibera di un Comune che ha ridotto l'aliquota dei fabbricati merce portandola dal 7 al 4 per mille. Nel marasma legislativo verificatosi in prossimità del pagamento degli acconti, potrebbe certamente essere accaduto che in relazione a due fabbricati aventi identica base imponibile Imu e posti nello stesso Comune un'impresa di costruzione abbia effettuato il pagamento dell'acconto 2013 applicando l'aliquota del 7 per mille mentre l'altra impresa abbia utilizzato il 4 per mille. È evidente cristallizzare entrambi i pagamenti significherebbe porsi in contrasto con i principi costituzionali di eguaglianza, capacità contributiva e ragionevolezza.

La definitività della prima rata mal si concilierebbe, poi, con il caso del contribuente che a giugno ha effettuato il pagamento di quella che riteneva essere l'imposta dovuta per tutto l'anno. In quest'ipotesi, non potrebbe essere posto in discussione il diritto del contribuente a ottenere il rimborso di quanto pagato in eccedenza rispetto all'acconto calcolato con i parametri 2013. Il che induce a ritenere che sarà in ogni caso necessario verificare la sussistenza di un versamento in eccedenza (che darà diritto al contribuente al rimborso) o in difetto (che legitimerà il comune al recupero senza applicazione di sanzioni) rispetto a quanto risultante applicando l'aliquota 2013.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Urbanistica. Previste volumetrie premio con le norme 2009 del Governo Berlusconi e corrette dalle Regioni

Piani casa regionali, avanti tutta

Nuove proroghe da Piemonte e Puglia - Solo l'Emilia-Romagna è ferma

Silvio Rezzonico
Maria Chiara Voci

È ancora operativa - praticamente in tutta Italia, con la sola eccezione dell'Emilia Romagna - la possibilità di ampliare casa o di demolire e ricostruire un intero edificio usufruendo di un bonus di cubatura e in deroga alle previsioni dei piani regolatori o degli strumenti di governo del territorio. L'opportunità, regolata su ciascun territorio da leggi locali, discende da un accordo siglato nell'aprile 2009 fra il Governo (allora guidato da Silvio Berlusconi) e le Autonomie. Proroga dopo proroga, la misura nata come a tempo determinato, a più di quattro anni dal via, è ancora in vigore.

Le ultime Regioni a decidere per una nuova dilazione dei tempi sono state, in agosto, il Piemonte e la Puglia. Altre, a partire dalla Liguria, hanno annunciato entro fine anno un possibile posticipo delle scadenze. Ci sono infine giunte locali che scomettono poste più alte. Ad esempio il Veneto sta ridisegnando la legge sul piano casa per farla diventare, una volta per tutte, una norma a regime, non più soggetta a scadenza.

L'opportunità del piano casa, trattandosi di ampliamenti o sostituzioni che portano ad aumenti dei volumi originari, è esclusa dalle recenti agevolazioni fiscali e semplificazioni introdotte dal Governo. Resta, comunque, sempre un'opportunità importante per chi ha una casa singola in proprietà e decide di far "spazio" a una seconda abitazione da destinare magari a figli o genitori anziani.

Le ultime novità. L'ultimo "aggiornamento" è di inizio agosto: il Piemonte e la Puglia hanno prorogato fino al 31 dicembre 2014 (di un anno, rispetto alla scadenza di fine 2013) la validità delle leggi 20/2009 e 14/2009. In entrambi i casi la dilazione dei tempi è arrivata nell'ambito dell'approvazione delle leggi di assestamento finan-

ziario. Il piano casa sabauda permette di ristrutturare e ampliare gli edifici privati, anche ad uso artigianale e industriale, attraverso interventi di piccole e medie dimensioni. «Famiglie e imprese avranno un anno in più per effettuare lavori di ristrutturazione - conferma l'assessore all'Urbanistica del Piemonte, Giovanna Quaglia - Un modo per sostenere il rilancio dell'economia attraverso gli interventi edilizi, favorendo la riqualificazione del patrimonio esistente dal punto di vista della qualità architettonica e dell'efficienza energetica, migliorando la sicurezza delle strutture e l'accessibilità degli edifici». In Puglia, re-

RAFFORZARE LA RIPRESA

Torino e Bari spostano il termine di decadenza al 31 dicembre 2014. «Un modo per sostenere il rilancio dell'economia e dell'edilizia»

sta confermata la possibilità di ampliare gli edifici residenziali fino al 20% e di demolirli per ricostruirli con un premio di cubatura fino al 35%.

Novità anche in Umbria. Con la recente approvazione della legge 12/2013 sulla perequazione urbanistica, l'amministrazione ha esteso agli edifici destinati a servizi (alberghi, centri direzionali ecc.) la possibilità di usufruire, in caso di ristrutturazione, delle premialità del piano casa, mentre per i centri storici i singoli comuni potranno definire cambi di destinazione d'uso, anche parziali, compatibili con la specificità dei luoghi e le previste dotazioni territoriali.

Con una deliberazione di Giunta approvata a fine giugno, la Regione Marche ha invece modificato la disciplina sulla sopraelevazione dei solai, ammettendo i soli interventi di rinforzo e ribadendo il divieto di realizzare piani o


strutture edificatorie nuove e ulteriori rispetto a quelle esistenti. Tutti i lavori dovranno essere sottoposti al controllo del miglioramento sismico dell'edificio.

Vengono introdotti limiti per i carichi e i sovraccarichi di struttura (l'incremento delle masse deve essere inferiore al 20% mentre quello dei carichi di fondazione inferiore al 10 per cento). Sarà poi possibile intervenire sulla copertura, dando anche una forma diversa a quella originaria. Nessuna modifica invece per l'aumento dell'altezza di fabbricato: dovrà limitarsi a quella che permette di ottenere l'agibilità (minimo 2 metri e 40 centimetri).

È infine in corso di esame da parte del Consiglio regionale del Veneto il disegno di legge approvato dalla Giunta. L'obiettivo dell'amministrazione è trasformare un provvedimento a tempo, in una legge strutturale: l'attuale legge è in scadenza il 30 novembre. Numerose le novità che potrebbero sbarcare con la revisione della disciplina. Fra gli elementi in discussione nel disegno approvato dalla Giunta, c'è l'introduzione del concetto di «cubatura minima»: per gli edifici residenziali di piccole dimensioni e destinati a prima casa viene consentito un incremento di volume fino al 20%, ma è permessa una cubatura di 150 mc anche se questi superano in percentuale il 20% stabilito. A questo si aggiunge un ulteriore 10% per chi fa efficienza energetica installando impianti a fonti rinnovabili. Inoltre non si dovrà versare nessun contributo di costruzione al Comune.

Per ciò che riguarda, infine, la demolizione e ricostruzione, il ddl prevede la semplificazione delle procedure e aumenti di cubatura che, se riguardano immobili in aree degradate, possono arrivare fino al 60% del volume originario. Sempre in caso di restyling anche sotto l'aspetto dei consumi di energia.

La mappa



(*) A seconda delle interpretazioni, 17 dicembre 2013

(**) Solo per ampliamenti. Nessun termine per le sostituzioni;

Fonte: elaborazioni del Sole 24 Ore su dati Confappi-Fna

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA FACOLTÀ DI ASSIMILAZIONE NON È RICONOSCIUTA AGLI ENTI LOCALI

Immobili in comodato d'uso esclusi da esenzioni Imu

Per i titolari di beni messi a disposizione niente benefici dall'abolizione della prima tranche

I titolari degli immobili dati in comodato d'uso gratuito a parenti, destinati ad abitazione principale, sono tenuti a pagare l'Imu. Questi soggetti non hanno fruito della sospensione del pagamento dell'acconto e, quindi, non possono beneficiare dell'abolizione della prima rata dell'imposta. E il decreto 102/2013 sull'abolizione dell'Imu nulla innova in proposito.

I fabbricati dati in comodato non possono più essere assimilati ex lege all'abitazione principale. L'articolo 13 del dl Monti (201/2011), infatti, ha parzialmente abrogato a partire dal 2012 l'articolo 59, comma 1, del decreto legislativo 446/1997, vale a dire la norma attributiva del potere regolamentare in materia di imposta comunale sugli immobili, nella parte in cui consentiva la comune di considerare abitazioni principali, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta o della detrazione, i fabbricati concessi in uso gratuito a parenti in

linea retta o collaterale, stabilendo il grado di parentela.

Per l'Imu alcune tipologie di assimilazioni sono previste dalla legge e i benefici spettano a prescindere dalla scelta del comune. Per esempio, rientrano in questa casistica gli immobili di edilizia residenziale pubblica posseduti da IACP o Ater, utilizzati come prima casa dai soci assegnatari oppure gli alloggi sociali. Mentre, è demandato all'ente il potere di assimilare alla prima casa quelli posseduti da anziani, disabili e residenti all'estero. I proprietari di questi immobili non pagano la prima rata Imu se i comuni li hanno già assimilati nel 2012 all'abitazione principale (e non

hanno revocato il beneficio) o intendono farlo per il 2013, in quanto è proprio la norma di legge che prevede che il trattamento agevolato

possa essere concesso per le unità immobiliari possedute, a titolo di proprietà o usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, nonché per quelle possedute, a titolo di proprietà o

usufrutto, in Italia dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato, a condizione che non risultino locate.


La facoltà di assimilazione, invece, non è stata riconosciuta ai comuni per gli immobili dati in comodato d'uso.

Naturalmente nulla impedisce che il comune possa garantire, a proprie spese, qualche beneficio fiscale (per esempio, l'aliquota agevolata), ma non si può parlare di assimilazione all'abitazione principale e di rimborso del minor gettito da parte dello stato.

Va ricordato che sono rigidi i requisiti per fruire del trattamento agevolato sugli immobili destinati ad abitazione principale. L'articolo 13 ha fornito una nuova qualificazione giuridica della nozione di abitazione principale, prevedendo che si intende come tale l'unità immobiliare nella quale il contribuente e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni si applicano per un solo immobile.

Sergio Trovato

—© Riproduzione riservata—



Pagina 23

Diritto
 & FISCO

Tares 2013 spalmata sul 2014

Il comune può finanziare la scadenza di tutti a più anni

Immobili in comodato d'uso esclusi da esenzioni Imu

Immobili in comodato d'uso esclusi da esenzioni Imu

Risoluzione del dipartimento delle finanze. Maggiorazione standard entro dicembre

Tares 2013 spalmata sul 2014

Il comune può rinviare la scadenza di una o più rate

DI ILARIA ACCARDI

Il comune può rinviare al 2014 la scadenza di una o più rate della Tares dovuta per l'anno 2013. La maggiorazione standard pari al 0,30 euro per metro quadrato deve però essere pagata, unitamente all'ultima rata per il 2013, entro il 16 dicembre 2013.

È quanto chiarito dal dipartimento delle finanze con la risoluzione n. 9/DF del 9 settembre 2013 che ha fornito i chiarimenti sulle possibilità offerte ai comuni dalle varie norme succedute in questi ultimi mesi relativamente al pagamento del nuovo tributo chiamato a sostituire tutti i prelievi sui rifiuti vigenti fino al 2012. L'evidente esigenza che i comuni intendono tutelare è quella di alleviare il contribuente da un eccessivo onere fiscale concentrato in un periodo temporale assai ristretto. Infatti, visto che si è arrivati ormai alla metà del secondo semestre del 2013, il comune si trova di fronte all'alternativa stabilire o un numero limitato di rate

dall'importo elevato o, alternativa, un numero più ampio di rate con scadenze assai ravvicinate.

A tale riguardo era già intervenuto il legislatore attraverso una norma valida per il solo anno 2013, stabilendo che il versamento della prima rata della Tares è posticipato a luglio, con facoltà del comune di differire ulteriormente tale termine. Poi l'art. 10, comma 2, lett. a), del dl 35 del 2013, ha stabilito che per il solo anno 2013, in deroga alle norme generali contenute nell'art. 14, comma 35, del dl 201 del 2011, gli enti locali possono stabilire tranquillamente la scadenza e il numero delle rate del versamento del tributo, svincolandosi dalle quattro rate e dalle relative scadenze fissate a gennaio, aprile, luglio e ottobre. Occorre però tener conto del fatto che la lett. c) del comma 2 dell'art. 10 ha previsto che per il solo anno 2013 «la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato è riservata allo stato ed è versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata

del tributo».

La lettura coordinata delle norme ha indotto i tecnici del Mef, supportati da quelli del dipartimento della Ragioneria generale dello stato e del ministero dell'interno, a ritenere che:

- il comune possa non essere vincolato a fissare la scadenza delle rate del tributo dovuto per l'anno 2013 entro lo stesso anno, vista la situazione di carattere eccezionale determinata dalle nuove disposizioni dell'art. 5 del dl 31 agosto 2013, n. 102, che ai commi da 1 a 3, concede all'ente la possibilità di approvare il regolamento di disciplina della Tares anche secondo principi diversi da quelli previsti dall'art. 14 del dl 201 del 2011 entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2013, differito al 30 novembre 2013 dal comma 1 dell'art. 8 dello stesso dl 102 del 2013. Per cui, compatibilmente con le proprie esigenze finanziarie, ogni comune può posticipare al 2014 il versamento di una o più rate della Tares 2013, fermo restan-

do l'accertamento contabile nell'esercizio 2013;

- deve essere in ogni modo versata entro il 2013 la maggiorazione standard di cui all'art. 14, comma 13, del dl 201 del 2011, il cui gettito deve essere quantificato con certezza e contabilizzato nel bilancio dello stato nell'esercizio 2013. Tale procedura è essenziale, inoltre, per determinare, sulla base del gettito introitato, la dotazione del fondo di solidarietà comunale e l'entità delle misure compensative per i comuni delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano. Per quest'anno, infatti, l'utilizzo del modello F24 o del bollettino di conto corrente postale, approvato con dm 14 maggio 2013, permette di individuare con certezza i flussi relativi alla maggiorazione in questione, proprio perché prevedono la separata indicazione delle somme dovute a titolo di tributo o tariffa e maggiorazione;

- per assicurare le finalità appena illustrate, nel caso in cui il comune abbia fissato la

Pagina 23



Direttore Responsabile: Pierluigi Magnaschi

scadenza dell'ultima rata del 2013 nel mese di dicembre, il versamento dovrà essere necessariamente effettuato entro il giorno 16 di tale mese.

Via libera dunque ai comuni che, nell'esercizio dell'autonomia regolamentare attribuita dall'art. 52, comma 1, del dlgs 15 dicembre 1997, n. 446, potranno valutare compatibilmente con le specifiche esigenze di bilancio, se articolare il versamento della Tares in maniera tale da scongiurare il pericolo di addossare al contribuente un onere tributario assai gravoso in un limitato lasso di tempo. Ampia diffusione deve essere data dunque alle scelte che ogni ente deciderà di adottare e soprattutto dovrà essere richiamata l'attenzione sulla necessità di versare la maggiorazione con l'ultima rata del 2013, proprio al fine di salvaguardare il gettito riservato all'erario.

—© Riproduzione riservata—■

Pagina 23

Patenti professionali, contestata la proroga

La proroga di due anni del ministero dei trasporti nella scadenza della cosiddetta patente professionale, che rinvia così i corsi di aggiornamento, è stata duramente contestata dai vertici di Unasca, l'associazione maggiormente rappresentativa di autoscuole e studi di consulenza automobilistica. «La decisione del ministero», afferma Emilio Patella, segretario nazionale Unasca Autoscuole, «ci ha sorpresi, non solo perché sopraggiunta a pochi giorni dalla data di scadenza dei corsi, fissata da tempo, ma soprattutto perché si inserisce in un periodo in cui erano stati fatti dei passi importanti per la sicurezza stradale, attesi da anni, e che ora, tagliando la formazione, si rischia di rendere deboli: pensiamo alle riforme del codice, i cambiamenti negli esami, le politiche che premiano i comportamenti virtuosi in strada, come la riduzione delle sanzioni. Siamo convinti che la formazione e il controllo dei reati siano le due facce della sicurezza stradale». Ad alimentare la polemica c'è poi un dato di fatto specifico negativo del trasporto di merci e persone effettuato con mezzi pesanti: la lesività dei mezzi pesanti è maggiore rispetto a quella dei mezzi leggeri, come attestano i dati del 2011 che certificano oltre 27 mila incidenti l'anno che hanno visto coinvolti i mezzi pesanti pari a quasi il 10% sul totale.

Andrea Lovelock

A partire dal 2014, gli enti pubblici tenuti alla contabilità civilistica dovranno armonizzare le proprie contabilità con quelle pubbliche. Il nuovo regolamento, emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, prevede che gli enti pubblici dovranno adottare le norme contabili civilistiche, con alcune eccezioni. In particolare, gli enti pubblici dovranno adottare le norme contabili civilistiche per la gestione delle attività ordinarie, mentre potranno continuare a utilizzare le norme contabili pubbliche per la gestione delle attività straordinarie. Il regolamento è stato emanato il 10 settembre 2013 e entrerà in vigore il 1° gennaio 2014.

Nelle imprese: il bilancio armonizzato
 Il nuovo regolamento armonizza le contabilità civilistiche e quelle pubbliche. In particolare, gli enti pubblici dovranno adottare le norme contabili civilistiche per la gestione delle attività ordinarie, mentre potranno continuare a utilizzare le norme contabili pubbliche per la gestione delle attività straordinarie.

SEMPRE SU ITALIAGGI.IT
SOLOENTILLOCALISPA
 IL NUOVO REGOLAMENTO ARMONIZZAZIONE CONTABILITAZIONE CIVILISTICA E PUBBLICA

Nella regione Sicilia un rating di legalità

La Regione siciliana si appresta ad adottare il rating per la legalità, i controlli e la trasparenza nelle pubbliche amministrazioni. Un passo per un maggiore controllo degli uffici che include anche la realizzazione del protocollo informatico unico e la pubblicazione dei patrimoni e dei redditi di dirigenti generali e assessori. Il progetto del rating è stato elaborato da una associazione di professionisti e dirigenti dell'Isola, LinkLead, e prevede di adottare una valutazione per le amministrazioni in base a dei criteri oggettivi. Ieri è stato presentato all'assessore regionale agli enti locali, Patrizia Valenti, che lo illustrerà al governo. «Bisogna trovare dei nuovi strumenti per misurare la legalità e la trasparenza», ha spiegato a *ItaliaOggi* Valenti, «che oggi possono sembrare parole nebulse. Noi stiamo lavorando su più fronti partendo anche da una maggiore informazione sui siti istituzionali». Secondo le previsioni dell'esecutivo regionale il rating assegnato alle pubbliche amministrazioni potrebbe essere la chiave fondamentale per costruire un sistema premiale per la ripartizione del fondo per le autonomie. «Ritengo giusto premiare le amministrazioni che sanano i bilanci ma anche quelle che si impegnano sul versante della legalità», ha aggiunto l'esponente del governo Crocetta. In questo contesto, secondo i promotori dell'iniziativa, il «rating» esprimerà non solo il livello di adesione dell'istituzione alle norme e regolamenti vigenti in materia, ma anche lo stato di applicazione delle stesse. «Tutti percepiamo come indispensabile e urgente l'innalzamento della legalità in ogni settore, quale vero fattore di crescita e di sviluppo sociale», spiega Roberto Agnello socio fondatore e segretario generale della cabina di regia dell'osservatorio Lkl, «ma troppo spesso ci dimentichiamo che la legalità è il risultato di un processo culturale e professionale che necessita di un'attenta applicazione di prassi, norme e regolamenti». Per dare il via ai propri lavori a fianco delle istituzioni l'osservatorio Lkl e l'assessorato alle autonomie locali e della funzione pubblica, hanno in programma un convegno per il lunedì 23 settembre a Palermo, nella Sala delle Capriate dello Steri. Tra le adesioni quella del comune di Palermo, dell'Università della Confindustria e della Camera di commercio del capoluogo siciliano.

Antonio Giordano

Pagina 28

PIRELLA GÖTTSCHE LOWE

Il test di bilancio che ogni Paese deve sottoporre prima di...

Bilanci armonizzati dal 2014

Per gli enti pubblici tenuti alla contabilità civilistica...

A...

...

...

SCOPRI SU **ITALAGGI.IT**
SOLOENTLOCALISPA

Il budget del prossimo anno segna l'avvio delle omogeneizzazioni, spiega la Rgs

Bilanci armonizzati dal 2014

Per gli enti pubblici tenuti alla contabilità civilistica

DI ENZO CUZZOLA

Armonizzazione di bilancio anche per gli enti pubblici tenuti alla contabilità civilistica. A partire dal budget economico relativo al 2014. È uno dei chiarimenti forniti ieri dalla ragioneria generale dello stato con la circolare n. 35, che fornisce indicazioni operative sul decreto del 27 marzo scorso (in G.U. 86 del 12 aprile), il quale ha stabilito i criteri e le modalità di predisposizione del budget economico delle amministrazioni pubbliche tenute al regime di contabilità civilistica. Tutto questo in attuazione del decreto legislativo n. 91 del 2011, che peraltro ha dato l'avvio all'armonizzazione di bilancio per gli enti in contabilità finanziaria diversi dai ministeri e dagli enti locali (si veda *ItaliaOggi* del 24 agosto scorso), che sono tenuti a adottare un comune piano dei conti integrato, costituito da conti che rilevano le entrate e le spese in termini di contabilità finanziaria e da conti economico-patrimoniali

redatti secondo comuni criteri di contabilizzazione. Vediamo le indicazioni fornite dalla circolare e dal decreto di marzo.

I documenti di bilancio degli enti in contabilità civilistica, fra i quali rientrano anche le società pubbliche, di cui all'art.1, comma 3, della legge 196/2009 (individuate dall'Istat nell'apposito elenco annualmente pubblicato), non sono raccordabili con quelli delle amministrazioni pubbliche in regime di contabilità finanziaria, che adottano strumenti di previsione, appunto finanziaria ed autorizzatoria. Il problema viene rimosso dal decreto sopra citato che prevede la adozione, per gli enti oggetto della norma, del budget economico annuale e di quello pluriennale. Il budget economico pluriennale do-

vrà rappresentare i prevedibili andamenti economici triennali in relazione alle strategie delineate nella programmazione pluriennale, così come avviene nelle amministrazioni in contabilità finanziaria. Il budget

apportate in conformità all'art. 2423 del codice civile. Al documento saranno quindi allegati il budget economico pluriennale, la relazione illustrativa, il prospetto delle previsioni di spesa complessiva, il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, nonché la relazione del collegio dei revisori dei conti o del collegio sindacale.

Analogamente a quanto avviene negli enti in contabilità finanziaria, una volta approvato il rendiconto precedente, bisognerà verificare la permanenza degli equilibri di bilancio (economico-patrimoniali) ed eventualmente provvedere al ripristino, con opportuna variazione del budget economico. Anche per il rendiconto il dm del 27 marzo scorso, ha previsto un documento di armonizzazione, che consenta il raccordo delle risultanze, con gli enti in contabilità finanziaria, è stato infatti previsto che al bilancio



pluriennale dovrà precedere quello annuale, anche se in effetti è quest'ultimo che sarà deliberato, mentre il primo ne costituirà un semplice allegato. La forma contabile del budget economico seguirà quella civilistica, con le leggere modifiche



di esercizio, redatto secondo le regole civilistiche, venga allegato il rendiconto finanziario in termini di liquidità, predisposto secondo i principi contabili nazionali emanati dall'Oic. Costituiscono ulteriori allegati al rendiconto: il conto consuntivo di cassa; il rapporto sui risultati; i prospetti Siope.

Fino alla adozione delle codifiche Siope, le amministrazioni in contabilità civilistica redigono un conto consuntivo in termini di cassa, coerente nelle risultanze con il rendiconto finanziario, contenente, relativamente alla spesa, la ripartizione per missioni, programmi e gruppi Cofog (una classificazione delle funzioni di governo, articolata su tre livelli gerarchici, rispettivamente denominati divisioni, gruppi e classi, per consentire, tra l'altro, una valutazione omogenea delle attività delle pubbliche amministrazioni svolte dai diversi paesi europei). Una volta adottata la codifica Siope, il conto consuntivo in termini di cassa sarà a essa adeguato.

— ©Riproduzione riservata — ■



Agli enti più autonomia tariffaria
Service tax rurale,
il potere ai comuni

DI SERGIO TROVATO

Saranno probabilmente i comuni a dover decidere in che modo le attività agricole dovranno essere assoggettate al pagamento della **Service tax**, che partirà dal prossimo anno, per quanto concerne il servizio di smaltimento rifiuti. Dalle linee guida tracciate dal governo, infatti, emerge che con il nuovo tributo federale gli enti locali avranno una maggiore autonomia nel fissare le tariffe e nel concedere le agevolazioni.

La copertura del costo per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti dovrà essere assicurato dalla **Tari**, che è la prima delle due componenti della Service tax, mentre la **Tasi** avrà di mira l'occupazione di fabbricati e al comune sarà demandato il compito di scegliere se tassare la superficie o la rendita catastale dell'immobile.

La Tari sarà dovuta da chiunque occupi, a qualunque titolo, locali e aree suscettibili di produrre rifiuti urbani. Saranno obbligati al pagamento della tassa tutti gli immobili, probabilmente anche quelli a uso abitativo di tipo rurale e quelli strumentali destinati all'esercizio di un'attività agricola. Come ribadito costantemente dalla Cassazione, anche per le attività agricole, la tassa sui rifiuti è dovuta a prescindere dalla natura dell'attività

esercitata. Il riconoscimento di un'eventuale esclusione dal pagamento del tributo è legato all'istanza dell'agricoltore, il quale deve dimostrare che locali e aree utilizzate sono produttive di rifiuti speciali soggetti, comunque, a smaltimento tramite un apposito soggetto autorizzato. Quindi, secondo la Suprema corte, non conta la natura agricola dell'attività, ma solo il tipo di rifiuto prodotto. La superficie produttiva di rifiuti speciali non deve essere conteggiata ai fini della tassazione, purché siano adeguatamente delimitati gli spazi. Queste regole, già applicate per Tarsu e Tia, valgono anche per la Tares e, probabilmente, verranno confermate anche per la tassa che verrà istituita a partire dal 2014.

Gli immobili utilizzati per l'esercizio delle attività agricole sono già oggi soggette al prelievo, a meno che gli enti non ritengano di esentarli o, quantomeno, di garantire un trattamento agevolato concedendo delle riduzioni tariffarie. Del resto, per la Tarsu e la Tares il legislatore ha lasciato un'ampia autonomia alle amministrazioni locali nella determinazione sia delle riduzioni tariffarie

che, più in generale, delle agevolazioni fiscali. Anche per la Service tax le linee guida governative lasciano dei margini di manovra agli enti. Non a caso si legge in un comunicato che le tariffe «saranno parametrizzate dal comune con ampia flessibilità ma comunque nel rispetto del principio comunitario «chi inquina paga» e in misura tale da garantire la copertura integrale del servizio».

Dunque, dovrebbe spettare solo al comune decidere se il settore agricolo è meritevole di fruire delle agevolazioni, con eventuali riduzioni tariffarie fino ad arrivare alle esenzioni. Per la Tares già oggi i comuni possono deliberare una riduzione tariffaria nella misura massima del 30% per gli immobili a uso abitativo di tipo rurale. Peraltro, le nuove disposizioni introdotte con l'articolo 5 del dl 102/2013 danno al comune, a differenza che in passato, anche il potere di stabilire un trattamento agevolato senza che sia più richiesta la copertura finanziaria. In base all'articolo 5 non è più richiesto che le agevolazioni deliberate per la tassa sui rifiuti debbano essere finanziate dal comune con risorse diverse da quelle provenienti dal tributo. La norma ha cancellato la disposizione (articolo 14, comma 19, del dl 201/2011) che imponeva ai comuni la copertura finanziaria in bilancio per la concessione delle agevolazioni non previste dalla legge. È però evidente che la mancata iscrizione in bilancio delle somme per finanziare le agevolazioni va a incidere negativamente su coloro che pagano il tributo, considerato che vanno comunque coperti i costi del servizio.

Pagina 32

